

Il decreto del TM di Milano risolve in senso affermativo la questione relativa alla efficacia di titolo esecutivo dei provvedimenti a contenuto patrimoniale a favore di figli naturali nel procedimento ex art. 317 bis CC, di competenza del TM a seguito dell'ordinanza della Cassazione n.8362 del 22/3/07.

Nel medesimo senso si erano espressi alcuni commentatori rilevando che, per assicurare ai figli naturali l'effettività di tutela voluta dalla legge 54/06, si doveva riconoscere efficacia esecutiva alle pronunce del TM, che altrimenti sarebbero state *inutiliter datae*.

Come ha ritenuto il TM di Milano, i provvedimenti in questione, sebbene non compresi tra i titoli esecutivi elencati nell'art. 474 CPC, hanno ad oggetto diritti ed interessi identici a quelli che, per i figli nati da matrimonio, trovano tutela nelle disposizioni del giudice della separazione e del divorzio, tutte munite di efficacia esecutiva.

Sul punto si può richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza a proposito del decreto ex art.710 CPC che pur non essendo qualificato come titolo esecutivo (a differenza dell'ordinanza presidenziale ex art.708 CPC) viene ritenuto tale avendo natura sostanziale di sentenza (*Elisa Ceccarelli*).

=====



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO
20123, via Leopardi, 18 - tel. 02-46721**

Proc. n. 4624/06 RG E.

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.

Maria Grazia Domanico
Anna Maria Zamagni
Maria Domenica Maggi
Gianni Kaufman
ha pronunciato il seguente

Presidente relatore
giudice
giudice onorario
giudice onorario

DECRETO

nel procedimento promosso da A B , rappresentata e difesa dall'avv. presso il cui studio ha eletto domicilio nell'interesse del figlio minore: **X Y , nato il 30.1.2002, figlio a di C D e A B residente in Z**

- Letto il ricorso depositato il 15.12.2006 dalla signora A B , con cui la stessa, premesso di aver convissuto *more uxorio* con il signor C D e che la convivenza stessa era cessata, chiedeva l'affidamento del minore alla madre, emettendo tutti i provvedimenti ritenuti utili e necessari nell'interesse del minore;

- Letta la comparsa di costituzione depositata il 12.2.2007 dal sig. C D con cui lo stesso precisava che la convivenza era cessata nel giugno 2005 per incompatibilità di carattere; che egli si era trasferito a P dove viveva con una nuova compagna; chiedeva quindi che il minore fosse affidato ad entrambi i genitori con attribuzione ad entrambi dell'esercizio della potestà; chiedeva fossero poste a carico dei genitori, in parti uguali, le spese necessarie per il mantenimento del figlio; chiedeva infine di poter tenere il figlio presso di sé a settimane alterne dal venerdì al lunedì ovvero il mercoledì e giovedì nonché dieci giorni consecutivi nelle festività pasquali e natalizie e quindici giorni consecutivi durante le festività estive. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione di controparte.
- Sentiti il 21.2.2007 i genitori, alla presenza dei rispettivi difensori; preso atto che la ricorrente dichiarava di vivere in Z con il figlio e con un nuovo compagno, a sua volta con tre figli, che frequentavano la loro casa i fine settimana alternati oltre il mercoledì; che lavorava come operaia fino alle ore 17. Il resistente affermava di vivere in P con la compagna e che stava avviando una attività lavorativa in proprio; dichiarava di guadagnare circa 1200,00 euro al mese e che la casa è di sua proprietà. Si dichiarava disponibile a versare un contributo di 150,00 euro al mese. Le parti quindi affermavano che non vi era conflitto in relazione ai rapporti tra il minore ed il padre e che il bambino stava con il padre dal venerdì al lunedì a settimane alterne oltre che, su richiesta del C D , uno o due giorni alla settimana. La ricorrente si dichiarava quindi favorevole ad una alternanza della permanenza del minore presso ciascun genitore nei periodi di vacanza;
- Acquisito il parere del P.M.
- Rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore, il 16 marzo 2006, della legge 8.2.2006 n. 54, deve affermarsi che il regime previsto, in caso di separazione dei genitori, è quello dell'affidamento dei figli ad entrambi, salvo che tale opzione risulti contraria in concreto agli interessi del minore; che, nel caso di specie, le parti hanno avanti al giudice delegato concordato per un affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre e regolamentazione dei rapporti con il padre come dalle parti stesse stabilito;
- Rilevato che, con riferimento al contributo per il mantenimento, appare equo porre a carico del sig. D la somma di 300,00 euro mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche e ricreative relative al minore;
- *Ritenuto, quanto alla natura di titolo esecutivo o meno del presente provvedimento, che, a norma dell'art. 474 c.p.c., sono titoli esecutivi giudiziali le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisca espressamente efficacia esecutiva; che, tuttavia, vi sono alcune norme che non sanciscono espressamente l'efficacia esecutiva del titolo ma tale efficacia viene peraltro pacificamente affermata, sia in dottrina che in giurisprudenza, in quanto ricavabile da un complesso di norme; così, a titolo di esempio, non viene negata la natura di titolo esecutivo al verbale di separazione consensuale omologato ex art. 711 c.p.c. ovvero all'assegno provvisorio alimentare ex art. 446 c.c.; rilevato che l'art. 148 c.c. attribuisce espressamente efficacia di titolo esecutivo al decreto che determina il contributo al mantenimento del figlio; che la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 22.3.2007 n. 8362 che ha risolto il conflitto negativo di competenza tra il tribunale ordinario ed il tribunale per i minorenni di Milano in relazione ai procedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli di genitori non coniugati, conflitto determinatosi in seguito alla entrata in vigore della legge n. 54/06, ha indicato la competenza del tribunale per i minorenni anche in relazione alle domande di natura economica - già di competenza del tribunale ordinario ex art. 148 c.c. - se proposte contestualmente alla domanda di affidamento dei figli; che il tribunale per i minorenni*

- pronunzia decreti ai sensi degli artt. 737 c.p.c. e 336 c.c. che non prevedono espressamente la natura di titoli esecutivi di detti provvedimenti;*
- *ritenuto, peraltro, per quanto fin qui esposto, che non possa ragionevolmente negarsi la natura di titolo esecutivo ai decreti emessi dal tribunale per i minorenni che contengano statuizioni di carattere economico, apparendo una contraria interpretazione manifestamente illogica oltre che lesiva del principio di eguaglianza e parità di trattamento dei figli;*
 - Ritenuto che, per la natura del procedimento, le spese di causa debbano essere compensate tra le parti stesse.

P.Q.M.

Visti gli artt. 317 bis c.c., 155 c.c. come modificato dalla L. 8.2.2006 n. 54, 336 c.c. e 737 c.p.c. provvedendo in via definitiva:

AFFIDA

Il minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza della madre;

DISPONE

che il padre possa tenere con sé il figlio uno o due pomeriggi alla settimana, come concordato tra i genitori, nonché a settimane alternate dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina; il minore trascorrerà con il padre una settimana nel periodo delle festività natalizie, alternando con la madre la settimana comprendente il giorno di Natale e la settimana comprendente il giorno di Capodanno; il periodo delle festività di Pasqua ad anni alterni con la madre; il periodo delle festività di carnevale ad anni alterni con la madre; quindici giorni durante il periodo estivo.

DISPONE

che il sig. C D provveda a versare la somma mensile di euro 300,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come sopra indicato.

COMPENSA

tra le parti le spese di causa.

Si notifichi alle parti presso i rispettivi procuratori domiciliatari via fax.
Si comunichi al PM sede

Milano, Camera di Consiglio del 14.12.2007

Il Presidente est.
Dr. Maria Grazia Domanico